

TI_GERICHTE 12.2009.159 vom 18. Juli 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-07-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2009.159

FR: TI_GERICHTE 12.2009.159 du 18 juillet 2011

IT: TI_GERICHTE 12.2009.159 del 18 luglio 2011

Regeste

Contratto di assicurazione, onere della prova per furto di autoveicolo, frodi nelle giustificazioni

Erwägungen

E. 26

settembre 2007). 4.9 In ragione di quanto esposto, considerato in particolare che l'istruttoria ha confermato l'esistenza di una quinta chiave mai ritrovata, viste le sospette dimenticanze dell'attore sul numero di chiavi consegnate e sui duplicati effettuati, analizzate pure le difficoltose modalità con cui il furto avrebbe potuto avere luogo e preso atto pure dell'assenza di testimoni che possano aver notato se non il furto almeno delle azioni sospette riconducibili a un possibile furto del veicolo, il sinistro non può essere considerato come preponderatamente verosimile. Nella fattispecie, constatata l'esistenza e l'irreperibilità della quinta chiave, la possibilità di un diverso svolgimento dei fatti è entrata ragionevolmente in linea di conto, non permettendo così il raggiungimento del grado di verosimiglianza preponderante. Infatti quanto sopra elencato suscita notevoli dubbi sulla versione fornita dall'attore, in modo tale da impedire che la stessa venga considerata come preponderantemente verosimile ai sensi degli art. 8 CC e 39 LCA. 5. Il Pretore ha abbondanzialmente ritenuto adempite le condizioni di applicazione della frode nelle giustificazioni ai sensi dell'art. 40 LCA, invocata dalla convenuta. A suo dire, infatti, l'aver sottaciuto l'esistenza di una quinta chiave, nonché aver poi ritrattato le dichiarazioni sulle chiavi dopo essere stato informato delle incongruenze emerse dalla perizia, sono elementi sufficienti per ritenere applicabile l'art. 40 LCA alle pretese fatte valere dall'attore. L'appellante, per contro, afferma di aver spontaneamente ritrattato quanto indicato nell'avviso di sinistro, frutto di una dimenticanza, motivo per cui non è adempiuto nella fattispecie l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 40 LCA. 6. L'art. 40 LCA prevede che l'assicuratore non è vincolato dal contratto se l'assicurato o il suo rappresentante, nell'intento di indurlo in errore, ha dichiarato in modo inesatto o ha taciuto dei fatti che escluderebbero o limiterebbero l'obbligo dell'assicuratore. Dal profilo soggettivo occorre dunque che il richiedente abbia avuto l'intenzione di fornire indicazioni errate o incomplete allo scopo di trarne un vantaggio economico. (Nef , Kommentar zum schweizerisches Privatrecht, VGG 2001, n. 23 ad art. 40). Affinché le condizioni soggettive dell'art. 40 LCA risultino soddisfatte, non è necessario che il richiedente crei un vero e proprio inganno, ma è sufficiente che egli sia a conoscenza del fatto che l'assicuratore si stia sbagliando e ne sfrutti l'errore. Ciò non è il caso però quando il richiedente ha fornito informazioni errate per sbaglio o per negligenza.(Nef , op. cit . , n. 23 ad art. 40). 7. Nel caso concreto è palese dall'istruttoria che l'attore ha sottaciuto l'esistenza di una quinta chiave. Egli aveva infatti dichiarato di non aver fatto eseguire un duplicato, contrariamente a quanto emerso

dall'istruttoria. È pertanto adempiuto l'elemento oggettivo ai sensi dell'art. 40 LCA, l'attore avendo omesso di comunicare fatti che escluderebbero o limiterebbero l'obbligo dell'assicuratore. Come già esposto in precedenza, anche la ritrattazione avvenuta nel mese di agosto 2004 non può essere considerata spontanea, in considerazione del fatto che l'attore ha rivisto la sua versione dopo aver appreso delle discordanze emerse dalla perizia eseguita sulle chiavi. Pertanto pure l'elemento soggettivo è nella fattispecie da considerarsi come adempiuto. Infatti, al momento delle prime dichiarazioni, l'attore ha sottaciuto di aver fatto eseguire un duplicato, e quindi l'esistenza di una quinta chiave. Risulta difficilmente credibile l'ipotesi per cui l'attore a distanza di alcuni mesi, su domanda precisa dell'assicuratore, abbia dimenticato di aver fatto eseguire una duplice della chiave. Tanto basta per ritenere applicabile l'art. 40 LCA (Nef , Kommentar zum schweizerisches Privatrecht, VGG 2001, n. 17 e n. 27 ad art. 40; BJM 1998, pag. 94 e segg). 8. Da quanto precede l'appello si rivela infondato e deve essere respinto, senza che sia necessario esaminare le censure dell'appellante sull'esistenza di una sua colpa grave ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LCA, rispettivamente sull'esistenza di una sua reticenza. 9. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza giusta l'art. 148 CPC-TI. L'appellante chiede la modifica del dispositivo pretorile sugli oneri processuali, con l'aumento a fr. 9'000.- delle ripetibili, stabilite dal Pretore in fr. 6'000.-. Per costante giurisprudenza nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). Il regolamento sulle ripetibili applicabile alla fattispecie (in vigore fino al 31 dicembre 2010) prevede un'indennità tra l'8% e il 15% del valore di causa (art. 11), ossia in concreto da un minimo di fr. 6'160.- a un massimo di fr. 11'550.-. L'importo di fr. 6'000.- attribuito dal Pretore è invero inferiore al minimo previsto, ma una differenza di fr. 160.- non costituisce comunque un eccesso o un abuso del suo potere di apprezzamento. Del resto, visto l'esito dell'appello, tale importo è finanche favorevole all'appellante, che ne è debitore. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il regolamento sulle ripetibili, pronuncia: 1. L'appello 1° settembre 2009 di AP 1 è respinto. 2. Le spese della procedura d'appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'500.- b) spese fr. 100.- Totale fr. 1'600.- già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo inoltre di rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione: - - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).